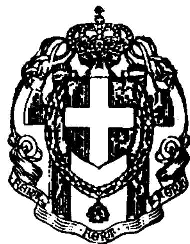
Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 47

GAZZETTA  UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 febbraio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor Don Leopoldo Ortiz il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario degli Stati Uniti del Messico, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, li 25 febbraio 1936 - Anno XIV

(483)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 233.
Revisione dei patti di partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 10 giugno 1935-XIII, fra i delegati dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società Tramvie Vicentine » e per la quale la medesima viene esonerata:

a) per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1929 dalla partecipazione governativa sui prodotti lordi della tramvia Valdagno-Recoaro, prevista dalla Convenzione 11 giugno 1909, approvata con il R. decreto 6 gennaio 1910, n. 21;

b) per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1933 dalla partecipazione governativa sui prodotti lordi della tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana, prevista dalla convenzione in data 22 gennaio 1910, approvata con R. decreto 24 febbraio 1910, n. 90.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 7 di Repertorio.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE ED AUTOMOBILI.

Ufficio contratti.

Convenzione addizionale per l'esonero dalla partecipazione della Stato sui prodotti lordi delle tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana rispettivamente per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1929 e 1° gennaio 1925-31 dicembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentacinque, anno XIII-E.F., il giorno dieci del mese di giugno in Roma ed in una sala del Ministero delle comunicazioni dinanzi a me cav. dott. Michele Sinibaldi primo segretario amministrativo delegato supplente alla stipulazione dei contratti dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me ufficiale rogante, giusta le facoltà concesse dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente riuniti:

da una parte

il signor gr. uff. Torquato De Cupis, fu Adriano, ispettore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, in rappresentanza di S. E. il Ministro per le comunicazioni e per l'impedimento del signor direttore generale dell'Ispettorato medesimo, giusta delega in data 3 aprile 1935-XIII, n. 1508, che qui si allega sotto la lettera *A*);

ed il signor comm. barone Salvatore Tucci, fu Carmelo, direttore capo-divisione presso il Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, in rappresentanza di S. E. il Ministro per le finanze e per l'impedimento del signor direttore generale della Direzione generale predetta, giusta delega in data 14 maggio 1935-XIII, n. 137055, che qui si allega sotto la lettera *B*);

e dall'altra

il signor avv. Mario Rezzara, fu Giovanni Battista, nato e domiciliato a Vicenza, direttore della Società anonima Tramvie Vicentine, con sede in Vicenza, delegato a firmare la presente convenzione addizionale, per conto e nell'interesse della Società predetta, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 11 febbraio 1935-XIII, come da estratto autentico in data 20 febbraio 1935-XIII a rogito dott. Antonio Giani, notaio in Vicenza, ed iscritto presso il Collegio notarile di Vicenza, estratto che qui si allega sotto la lettera *C*);

Io sottoscritto ufficiale rogante ho accertato che esso signor avvocato Mario Rezzara, fu Giovanni Battista, ha la piena capacità a rappresentare ed impegnare legalmente la Società predetta nella sua rivestita qualità.

Premesso

Che mediante convenzioni 11 giugno 1909 e 22 gennaio 1910 approvate rispettivamente con i Regi decreti 6 gennaio 1910, n. 21, e 24 febbraio 1910, n. 90, venne accordata alla Società Tramvie Vicentine la concessione della costruzione e dell'esercizio delle tramvie a vapore da Valdagno a Recoaro e da Bassano per Vicenza a Montagnana;

Che con l'articolo 8 delle convenzioni stesse fu convenuto che quando il prodotto lordo chilometrico di cui all'art. 17 della legge 12 luglio 1908 avesse raggiunto la somma di lire 5700 per la tramvia Valdagno-Recoaro e di lire 4324 per la tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana, avrebbe avuto luogo la compartecipazione dello Stato nella misura del quattordici per cento per la Valdagno-Recoaro suddetta e del venti per cento per la Bassano-Vicenza-Montagnana;

Che con istanza 29 luglio 1930 la Società concessionaria chiese:

a) che il prodotto iniziale oltre il quale dovesse essere effettuata la compartecipazione dello Stato, fosse elevato a lire 40.000 per chilometro per la linea Valdagno-Recoaro e a lire 32.000 per chilometro per la linea Bassano-Vicenza-Montagnana;

b) che la quota di partecipazione dello Stato sui prodotti ultra iniziali suindicati fosse ridotta alla misura unica del cinque per cento;

c) che a tali provvedimenti fosse dato effetto retroattivo dal 1° gennaio 1925;

Che in base ai risultati dell'istruttoria si è riconosciuto potersi esonerare dall'obbligo delle partecipazioni di cui sopra, la Società, limitatamente però al periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1929 per la tramvia Valdagno-Recoaro e 1° gennaio 1925-31 dicembre 1933 per la tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1. — A modifica della convenzione 11 giugno 1909, approvata con R. decreto 6 gennaio 1910, n. 21, per la concessione della tramvia Valdagno-Recoaro e della convenzione 22 gennaio 1910, approvata con R. decreto 24 febbraio 1910, n. 90, per la concessione della tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana, la Società Tramvie Vicentine è esonerata dalla partecipazione governativa ai prodotti lordi delle due anzidette tramvie, per i periodi, rispettivamente 1° gennaio 1925-31 dicembre 1929 e 1° gennaio 1925-31 dicembre 1933.

Art. 2. — La presente Convenzione sarà registrata col solo pagamento del diritto fisso di lire dieci e non sarà valida se non dopo approvata con provvedimento legislativo.

E richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce, in presenza delle parti, che da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate al presente atto per espressa volontà delle parti le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione.

Il presente atto consta di due fogli di carta bollata, scritti da persona di mia fiducia su facciate sette e righe sei della ottava, escluse le firme, e contiene tre inserzioni per foglietti cinque scritti e dattilografati su facciate sei.

Il rappresentante di S. E. il Ministro per le comunicazioni:
TORQUATO DE CUPIS, fu Adriano.

Il rappresentante di S. E. il Ministro per le finanze:
SALVATORE TUCCI, fu Carmelo.

Il rappresentante della Società concessionaria:
MARIO REZZARA, fu Gio. Battista.

L'ufficiale rogante: MICHELE SINIBALDI.

II n. 1508 ALLEGATO *A*.

ISPETTORATO GENERALE FERROVIE

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 93 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Delega:

Il cav. di gr. cr. dott. Antonio Crispo, direttore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, ed in caso di assenza o di impedimento di questi, il gr. uff. dott. Torquato De Cupis od il gr. uff. dott. Federico Gabioli, ispettori generali presso l'Ispettorato medesimo, a rappresentarlo ed a firmare in sua vece, la convenzione da stipulare fra l'Amministrazione governativa e la Società Tramvie Vicentine, e per la quale la medesima viene esonerata per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1929 e 1° gennaio 1925-31 dicembre 1933 dalla partecipazione dello Stato sui prodotti lordi rispettivamente delle Tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana.

Roma, addì 3 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

Div. IV n. 137055 ALLEGATO *B*.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto l'art. 93 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Delega:

Il gr. uff. dott. Paolo Grassi, direttore generale del Tesoro, ed in caso di impedimento od assenza il barone comm. dott. Salvatore Tucci, direttore capo di divisione, ovvero il cav. dott. Diego Spinelli, capo sezione amministrativo, a rappresentarlo ed a firmare, in sua vece, la convenzione da stipularsi con la Società Tramvie Vicentine per l'esonero dalla partecipazione governativa sui prodotti lordi delle linee Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana, rispettivamente per i periodi dal 1° gennaio 1925 al 31 dicembre 1929 e dal 1° gennaio 1925 al 31 dicembre 1933.

Roma, addì 14 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: THAON DI REVEL.

ALLEGATO *C*.

SOCIETÀ TRAMVIE VICENTINE ANONIMA

Sede in Vicenza — Capitale L. 15.000.000.

Estratto dal Libro verbali n. 5 del Consiglio d'amministrazione vistato dal Tribunale di Vicenza al n. 569 il 16 settembre 1927 a firma del cancelliere capo, illeggibile. Dalla pagina 75 alla pagina 76 di detto libro sta scritto:

N. 197. — *Verbale 11 febbraio* 1935.

Verbale di adunanza del Consiglio di amministrazione tenuta nella sede della Società il giorno di lunedì 11 febbraio 1935, alle ore 14, regolarmente convocata a norma di statuto per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1° Approvazione del verbale della seduta precedente;

2° Presentazione di proposta di bilancio 1934 e deliberazioni relative;

3° Progetti in corso, rapporti con la Provincia;

4° Convocazione dell'assemblea degli azionisti;

5° Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Gr. uff. Gaetano Marzotto, vice presidente;

Gr. uff. avv. Giulio Faccini, cav. Marco Girardi, ing. cav. Filippo Masci, cav. Silvio Sella, consiglieri;

Ing. Antonio Borgo, ing. cav. Vittorio Fracasso e ing. comm. Giovanni Tescari, sindaci;

Avv. Mario Rezzara, direttore, con funzioni di segretario del Consiglio;

Ing. Carlo Berti, ingegnere dell'esercizio.

In assenza del signor presidente, presiede il vice presidente, grande uff. Gaetano Marzotto.

Il signor presidente constata che l'adunanza è in numero legale e dichiara aperta e valida la seduta.

Prima di iniziare i lavori, il signor presidente informa che il prof. Tajani non ha potuto partecipare alla odierna seduta, causa la grave malattia della sua consorte. Esprime vivi voti che la signora abbia a ristabilirsi completamente e propone di inviare un telegramma di auguri al nostro presidente.

Il Consiglio, i sindaci e la Direzione si associano.

Oggetto 1°. — La lettura del verbale precedente è rinviata.

È invertita la trattazione dell'ordine del giorno e all'oggetto 5° « Varie ed eventuali » è posto in discussione il seguente oggetto: « Revisione patti partecipazione prodotti lordi ».

Il Consiglio di amministrazione preso atto dello schema di convenzione comunicato con nota 6 febbraio, n. 1585, del Ministero delle comunicazioni, Circolo di Verona, con cui la Società viene esonerata dal corrispondere la partecipazione governativa ai prodotti lordi delle linee Valdagno-Recoaro per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1929 e Bassano-Vicenza-Montagnana per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1933, lo approva e delega a rappresentare la Società alla stipulazione dell'atto il direttore sig. avv. Mario Rezzara fu Gio. Battista.

Per quanto riguarda la presente delibera il verbale viene approvato seduta stante.

Il segretario: REZZARA. *Il presidente*: MARZOTTO

Certifico io sottoscritto dott. Antonio Giani, fu Carlo, notaio, residente a Vicenza ed inscritto presso il Collegio notarile di Vicenza, che la deliberazione dattilografata sul presente foglio da L. 8, trovasi letteralmente e cronologicamente trascritta sul libro verbali n. 5 (cinque) delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Società Tramvie Vicentine - anonima con sede in Vicenza - capitale L. 15.000.000.

Libro verbali rimessomi ad ispezione e copia e del quale accerto la legale e perfetta tenuta.

Rilascio il presente estratto certificato conforme al sig. avvocato Mario Rezzara, direttore della Società Tramvie Vicentine, al quale ho restituito il libro verbali copiato.

Vicenza, 20 (venti) febbraio 1935 (millenovecentotrentacinque-XIII).

dott. Antonio Giani, notaio.

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

Visto: si legalizza la firma del notaio dott. Antonio Giani, residente a Vicenza.

Vicenza, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII

Il cancelliere capo: Da Re.

LEGGE 16 gennaio 1936-XIV, n. 234.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n, 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 gennaio 1936-XIV, n. 235.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria zolfifera nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria zolfifera nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1936- Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. 236.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, e altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto le leggi 8 aprile 1935, nn. 486, 503 e 516; 18 aprile 1935, nn. 531 e 542; 29 aprile 1935, n. 62?; 9 maggio 1935, n. 699; 3 giugno 1935, n. 954; 13 giugno 1935, nn. 1011 e 1012; e 20 giugno 1935, n. 1013;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1935-36, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3. — Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 4. — Per le spese inerenti alla formazione del nuovo catasto è autorizzata l'assunzione di impegni a carico dell'esercizio finanziario 1936-37 fino ad un massimo di L. 1.000.000 con imputazione al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze corrispondente a quello n. 328 dell'esercizio 1935-36.

Art. 5. — È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze della somma annua di L. 42.000.000 per premi di nuzialità e natalità.

Detta somma è somministrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con mandati diretti, in rate bimestrali anticipate.

La sua erogazione, e la giustificazione della relativa spesa, mediante appositi rendiconti, saranno regolate con norme da emanarsi dal Capo del Governo.

Le istanze e i documenti per il conseguimento dei premi suindicati sono redatti in carta semplice. I premi sono esenti da ogni imposta.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio necessarie.

Art. 6. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni dipendenti dal Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale.

Art. 7. — L'assegnazione poliennale di cui all'art. 5, ultimo capoverso, del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632 (legge 24 marzo 1932, n. 314) e successive modificazioni ed aggiunte, è aumentata di annue L. 800.000.

Il limite massimo dello stanziamento stabilito dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, è ridotto di L. 800.000 annue.

Art. 8. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a valersi del fondo esistente presso la Cassa depositi e prestiti, in dipendenza degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, per la sistemazione di passività di Comuni impossibilitati a provvedervi per assoluta mancanza di qualsiasi mezzo di bilancio, e pel rimborso delle somme all'uopo anticipate dalla Banca nazionale del lavoro incaricata della liquidazione transattiva di tali passività, nonchè per i compensi e le rifusioni di spese alla Banca medesima dovuti.

La rimanenza del detto fondo, dopo il prelievo da effettuarsi ai sensi del precedente comma, sarà versata al Tesoro dello Stato.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 124. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1935-36.

a) *In aumento*:

Cap. n. 277-*bis* (di nuova istituzione) — Versamenti in dipendenza di regolazioni di scambi previsti dagli accordi italo-austriaci del 17 dicembre 1935, approvati e resi esecutivi con R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14 L. 30.000.000

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 174 — Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'art. 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636, e degli schermi per radiologia, radiografici e radioscopici, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 28 gennaio 1935, n. 145.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1935-36.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 39 — Assegni agli addetti ai Gabinetti, ecc. (Stampa e propaganda) . . . . L. 50.000
Cap. n. 42 — Sussidi al personale, ecc. (Stampa e propaganda) . . . . » 10.000
Cap. n. 46 — Biblioteca. Giornali, ecc. (Stampa e propaganda) . . . . » 50.000
Cap. n. 47 — Spese per la propaganda (Stampa e propaganda) . . . . L. 500.000
Cap. n. 75 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. (M.V.S.N.) . . . . » 650.000
Cap. n. 77 — Fitto, manutenzione, ecc., di locali, ecc. (M.V.S.N.) . . . . » 2.000
Cap. n. 78 — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc. (M.V.S.N.) . . . . » 310.000
Cap. n. 79 — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc. (M.V.S.N.) . . . . . . » 14.000
Cap. n. 82 — Provvista di munizioni di prima dotazione, ecc. (M.V.S.N.) . . . . » 20.000
Cap. n. 83 — Spese per opere assistenziali, ecc. (M.V.S.N.) . . . . » 4.000
Cap. n. 106-IV (modificata la denominazione) — Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio presso il Sottosegretariato e compensi al personale estraneo per incarichi e studi nell'interesse del Sottosegretariato . . . . » 50.000
Cap. n. 209 — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. (Provveditorato generale dello Stato) . . » 60.000
Cap. n. 290-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da rimborsare alla Banca d'Italia in applicazione degli accordi italo-austriaci del 17 dicembre 1935 sui pagamenti reciproci (R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14) . . » 30.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 31.720.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 106-*bis* (modificata la denominazione) — Assegni, indennità e retribuzioni al personale di ruolo e non di ruolo in servizio del Sottosegretariato . . . L. 50.000
Cap. n. 204 — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . » 60.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 110.000

c) *Modifiche di denominazioni*:

La rubrica: « Sovraintendenza allo scambio delle valute » è così modificata: « Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute ».

Cap. n. 106-*ter* — Indennità di missione e di trasferimento, rimborsi di spese di viaggio e competenze ai membri delle Giunte per prodotti di Commissioni e Comitati - Assegni ed indennità di missione agli addetti alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato.

Cap. n. 106-VIII — Spese per la biblioteca. Riviste e giornali.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole . . . . L. 25.000
Cap. n. 43 — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 44 — Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle case di rieducazione, ecc. . . » 1.000.000
Cap. n. 47 — Spese di fitto di locali, ecc. . . . . » 70.000

Totale degli aumenti . . . L. 3.095.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 28 — Spese inerenti alla estradizione di malfattori, ecc. . . . . L. 25.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 27. — Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, ecc. . . . . L. 300.000
Cap. n. 52 — Scuole sussidiate . . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 54 — Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 55 — Spese generali per le scuole italiane all'estero . . . . » 250.000
Cap. n. 58 — Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico . . . . » 600.000

Totale . . . L. 4.150.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 17 — Spese politiche segrete . . . . L. 50.000
Cap. n. 40 (aggiunto, in conto competenza) — Fondo a disposizione del Ministero per spese straordinarie politiche di carattere riservato . . . . » 500.000

Totale degli aumenti . . . L. 550.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Spese politiche per le colonie, ecc. . . L. 50.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

In aumento:

Cap. n. 56 — Spese per gli esami di ammissione, di maturità, ecc. . . . . L. 600.000 —
Cap. n. 83 — Contributo al Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima, ecc. . . . » 100.000 —
Cap. n. 136 — Sopraintendenze alle antichità, ecc. Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554 . . . . . . » 253.987,35

Totale . . . L. 953.987,35

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Indennità di traslocamento al personale civile . . . . L. 7 000
Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 16 — Consigli e Commissioni, ecc. . . . » 40.000
Cap. n. 51 — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 119 (aggiunto, in conto competenza) — Sussidi ai Comuni per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 122 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese per la sanità pubblica, ecc. . . . . » 15.000

Totale degli aumenti . . . L. 372.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 39 — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica, ecc. . . . . L. 12.000
Cap n. 42 — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 50 — Spese per le stazioni sanitarie, ecc. . » 55.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 72.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Sussidi ai militari, ecc. . . . . . L. 200.000
Cap. n. 31 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, ecc. . . . » 600.000

Totale degli aumenti . . . L. 800.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi, ecc. . . L. 800.000
Cap. n. 45 — Tiro a segno nazionale, ecc. . . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.800.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 35.200

b) *in diminuzione*:

Cap. n. 62 — Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc. . . . . L. 35.200

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Spese di telegrammi, ecc. . . . L. 100.000
Cap. n. 10 — Spese generali per gli uffici, ecc. . . » 400.000
Cap. n. 20 — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. Stipendi, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 21 — Sottufficiali ed avieri, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 22 — Indennità e soprassoldi, ecc. . . . » 8.000.000
Cap. n. 23 — Spese di viaggio, missione e trasferimento . . . . » 3.000.000
Cap. n. 37 — Personale lavorante - Paghe, ecc. . » 3.000.000
Cap. n. 39 — Viveri ed assegni di vitto . . . . » 15.000.000
Cap. n. 40 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc. . » 5.000.000
Cap. n. 41 — Casermaggio, ecc. . . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 45 — Gare, concorsi, ecc. . . . . . . » 600.000
Cap. n. 48 — Indennità temporanea di caro viveri al personale, ecc. . . . . » 1.200.000

Totale . . . L. 44.800.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 40 — Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie, ecc. . . . . L. 500.000
Cap. n. 97 — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi, ecc., per operazioni di credito contratto o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, ecc. . . . . » 800.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.300.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 83 — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc. . . . . L. 1.300.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

Tabella C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1935-36.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Spesa.

a) *In aumento*:

Cap. n. 16 — Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese, ecc. . L. 200.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 200.000

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi del servizio della posta-lettera e dei pacchi . . . . L. 8.000.000

Spesa.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 — Indennità per missioni, ecc. . . . L. 300.000
Cap. n. 12 — Sussidi al personale, ecc. . . . » 5.000
Cap. n. 36 — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea . . . . . » 3.500.000
Cap. n. 44 — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . . . . » 5.500.000
Cap. n. 76 — Imposte erariali, ecc. . . . . . » 190.000
Cap. n. 85 — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, ecc. . . . . . . » 315.000
Cap. n. 92 — Spese per la gestione delle case economiche, ecc. . . . . » 165.000

Totale degli aumenti . . . L. 9.975.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6 — Compensi per incarichi, studi, ecc. . L.	5.000
Cap. n. 10 — Spese per medicinali, ecc. . . . . »	5.000
Cap. n. 22 — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc. . . . . »	100.000
Cap. n. 43 — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, ecc. . . . . »	850.000
Cap. n. 54 — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc. . . . . »	1.015.000
Totale delle diminuzioni . . . L.	1.975.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 86 — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione - Impianti completi di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, di suonerie elettriche e loro manutenzione - Pulizia generale dei fabbricati medesimi - Spese per la gestione del servizio dei bagni, spese di facchinaggio, custodia dei locali, sorveglianza degli ascensori e per le piccole urgenti riparazioni fuori dell'ordinaria manutenzione - Costruzione di casotti, cisterne e padiglioni in muratura o con altri sistemi - Armadi per materiali ed utensili pei guardafili.

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Sussidi al personale . . . . . L.	20.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 8 — Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ecc. . . . . L.	20.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1936-XIV, n. 237.
Riordinamento e rafforzamento del Corpo Reale delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 febbraio 1927, n. 346, che riordina il Servizio geologico;
Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere al riordinamento e rafforzamento dei Servizi geologico e minerario del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Servizio geologico e minerario nel Regno, è affidato al Corpo Reale delle miniere, alle dipendenze del Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria.

Art. 2. — Il Corpo Reale delle miniere è costituito, al centro, da un Ispettorato tecnico delle miniere e da un Ufficio geologico; alla periferia, da dodici distretti minerari aventi sede in Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento, Trieste.
Il personale appartenente ai ruoli del Corpo Reale delle miniere è ripartito in relazione all'importanza e alle necessità di ciascun Ufficio.

Art. 3. — La eventuale istituzione di nuovi distretti minerari sarà stabilita con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
La circoscrizione territoriale degli Uffici distrettuali sarà determinata e, occorrendo, variata, con decreto del Ministro per le corporazioni.
Con uguale provvedimento può essere disposto il trasferimento della sede degli Uffici distrettuali.

Art. 4. — Il Corpo Reale delle miniere provvede:
a) al rilevamento e pubblicazione della carta geologica e mineraria del Regno, ed alla preparazione e pubblicazione dei relativi studi illustrativi;
b) allo studio paleontologico, litologico e chimico del materiale raccolto nei lavori di rilevamento;
c) agli studi ed alle indagini sistematiche, anche di carattere geofisico, per la ricerca di giacimenti minerari nelle zone più indiziate;
d) alla raccolta dei minerali e delle rocce ed al loro coordinamento in collezioni scientifiche;
e) alla consulenza tecnica geo-mineralogica richiesta al Ministero delle corporazioni dalle pubbliche Amministrazioni;
f) alla direzione ed organizzazione delle ricerche e delle lavorazioni minerarie all'estero, per conto dello Stato;
g) alla vigilanza sull'andamento generale dell'attività mineraria ed alla esecuzione delle relative ispezioni;
h) alla raccolta e predisposizione degli elementi tecnici e statistici sull'industria mineraria;
i) all'applicazione della legge mineraria e delle leggi e dei regolamenti riguardanti la polizia delle cave e delle miniere e la sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive.
Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà stabilita la ripartizione delle attribuzioni suddette fra l'Ispettorato tecnico delle miniere, l'Ufficio geologico e gli Uffici minerari distrettuali.

Art. 5. — Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabiliti i ruoli organici del Corpo Reale delle miniere, le norme per il reclutamento e le promozioni del Corpo stesso, e quant'altro necessario per l'applicazione del presente decreto.

Art. 6. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato le necessarie variazioni in ordine all'applicazione del presente decreto.

Art. 7. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 73. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 238.
Aggiunta dell'abitato di Sirolo, frazione del comune di Numana, in provincia di Ancona, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogoteneziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Sirolo, frazione del comune di Numana, in provincia di Ancona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 239.

Inscrizione del rimorchiatore « Pirano » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore denominato « Italia », acquistato dalla Regia marina dalla ditta Giacinto Scavone di Venezia, è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale, assumendo il nome di « Pirano », a datare dal 5 ottobre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 104. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1936-XIV.

Concentrazione nella Società anonima di assicurazione « Fiume » della gestione della Rappresentanza italiana in Milano della Compagnia di assicurazione « Le Patrimoine ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n 521, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume », con sede in Fiume, e la Compagnie anonyme d'assurances à primes fixes contre les accidents « Le Patrimoine », con sede in Parigi e Rappresentanza generale per l'Italia in Milano, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio mediante trasferimento dell'intero portafoglio italiano della seconda di dette società alla Società anonima « Fiume »;

Considerato che la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla predetta concentrazione;

Vista la convenzione in data 11 gennaio 1936 per notaio dottor Lidio Valdini (repertorio n. 6062 raccolta n. 1795) dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della concentrazione;

Decreta:

Art. 1. — È approvata la concentrazione nella Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume », con sede in Fiume, della Compagnie anonyme d'assurances à primes fixes, contre les accidents « Le Patrimoine », gestione della Rappresentanza generale in Milano, con trasferimento dell'intero portafoglio italiano della seconda di dette società alla Società anonima « Fiume ».

Art. 2. — La Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume », è autorizzata a proseguire l'esercizio delle assicurazioni contro i danni, nonchè della riassicurazione.

Art. 3. — È revocata nei confronti della Rappresentanza generale in Milano della Compagnie anonyme d'assurances à primes fixes contre les accidents « Le Patrimoine », l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni.

Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

p. Il Ministro: LANTINI.

(445)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 20 febbraio 1936-XIV è stato presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2477, relativo alla nomina del direttore generale per il turismo del Ministero per la stampa e la propaganda a membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

(477)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con foglio n. 9492-XVIII in data 19 febbraio 1936-XIV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1936-XIV, n. 22, relativo alla costituzione dell'« Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) ».

(478)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le finanze, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, numero 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le attuali esigenze militari di carattere eccezionale.

(479)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 18 febbraio 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2482, che reca disposizioni per il controllo delle armi dei modelli regolamentari per le forze armate, allestite dall'industria privata.

(480)

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro per la marina in data 13 febbraio 1936-XIV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1935, n. 2370, relativo alla sospensione della Scuola di comando per i tenenti di vascello.

(481)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 febbraio 1936-XIV - N. 44.

S. U. A. (Dollaro)	12,45	Olanda (Fiorino)	8,5324
Inghilterra (Sterlina)	62,10	Polonia (Zloty)	237,50
Francia (Franco)	82,95	Spagna (Peseta)	170,14
Svizzera (Franco)	411 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,43	Rendita 3,50 % (1906)	72,15
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	67,35
Belgio (Belga)	2,1190	Id. 3 % lordo	48,425
Canadà (Dollaro)	12,465	Prest. redim. 3,50 % 1934	71,55
Cecoslovacchia (Corona)	52,22	Obbl. Venezie 3,50 %	85,625
Danimarca (Corona)	2,78	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	96,575
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id. 5 % Id. 1941	96,80
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	85,475
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	85,35
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere qualificazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
Redim. 3,50 % (1934)	170320	24,50	Lo Cicero *Giuseppina* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Mortellaro Concetta, ved di Lo Cicero Giuseppe, dom. a Bivona (Girgenti).	Lo Cicero *Maria-Giuseppa* fu Giuseppe, minore ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1906)	758925	490 —	Belletti *Salvatore* fu *Nicolao*, dom. a Bioglio (Novara); con usufrutto à Belletti *Verena* fu *Nicolao*.	Belletti *Salvatore-Silvio-Bartolomeo* fu *Nicola*, dom. come contro con usufrutto a Belletti *Olimpia-Verena* fu *Nicola*
Id.	255353	105 —	Micotti avv. Giovanni di Giacinto, dom. ad Oggebbio (Novara); con usuf. vital. a Macchi *Carlotta* fu Angelo, nubile dom. a Cannobio (Novara).	Micotti avv. Giovanni di Giacinto, dom come contro; con usuf. vital a Macchi *Giuseppa-Domenica-Carlotta* fu Angelo, nubile dom come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	337822	430,50	Corino Francesco fu Giovanni, dom. a Casal Monferrato (Alessandria).	Corino Francesco fu Giovanni, *interdetto sotto la tutela di Corino Clemente fu Giovanni*, dom. come contro.
Id. Id.	107463 107870	479,50 535,50	Licci *Cristina* fu Francesco-Antonio, moglie di Carrozzini Diego fu Carlo dom a Lecce, vincolata	Licci *Maria-Cristina* fu Francesco-Antonio, moblie, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	141636	700 —	Barale *Adele* di Giovanni moglie di Ernesto Bogliani, dom. a Torino vincolata.	Barale *Maria-Angela-Adele* di Giovanni, moglie, ecc. come contro, vincolata
Id.	611832	70 —	*Chareum Luigia* fu *Casimiro*, moglie di Garnier Augusto, dom a Bardonecchia (Torino).	*Chareun Maria-Luigia* fu *Giuseppe*, moglie, ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	392557	700 —	Camisasca Arrigo fu Pietro, dom a Cremona, ipotecata ai termini e per gli effetti della legge 9-2-1928, n 371, pel matrimonio da contrarsi da Camisasca Guido di Arrigo, capitano nel R Esercito con Garimberti Alfreda di *Errico*.	Camisasca Arrigo fu Pietro, dom a Cremona, ipotecata ai termini e per gli effetti della legge 9-2-1928, n. 371, pel matrimonio da contrarsi da Camisasca Guido di Arrigo, capitano nel R Esercito con Garimberti Alfreda di *Cesare-Arrigo*
Id.	128807	210 —	*Tremonti Teresa* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre *Tremonti* Barbara, fu Rocco, ved. *Tremonti*, dom. a S Marco dei Cavoti (Benevento).	*Tremonte* Maria-Teresa fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre *Tremonte* Barbara fu Rocco, ved. *Tremonte* dom come contro
Id.	255888	371 —	Tremonte *Teresa* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Tremonte Barbara fu Rocco, dom a S. Marco dei Cavoti (Benevento).	Tremonte *Maria-Teresa* fu Angelo, minore ecc., come la precedente
Id.	25185[illegible]	49 —	Pignatelli Anna fu *Luigi*, minore sotto la p. p. della madre *Conforti* Isolina, ved. di Pignatelli *Luigi*, dom. a Catanzaro Marina (Catanzaro)	Pignatelli Anna fu *Vito-Luigi*, minore sotto la p. p. della madre *Conforto* Isolina, ved di Pignatelli *Vito-Luigi*, dom come contro
Cons. 5 % Polizza Comb.	22876	20 —	*Scripano* Calogero di Filippo, dom. a Naro (Girgenti).	*Schipani* Calogero di Filippo, dom. a Naro (Girgenti).
Cons. 3,50 % (1906)	119072	165 —	Cavallo *Teresa* fu Giovanni, nubile, dom a Ivrea (Torino).	Cavallo *Caterina-Aventina-Teresa* fu Giovanni, dom. come contro
Id. Id.	826985 826987	402,50 402,50	Bosso Giacomo } di Valentino minori sotto la p. p. Bosso Teresa } del padre, domiciliati a Torino, con usufr vital a Cavallo Teresa fu Giovanni, vedova di Ettore Gerina dom a Torino.	Intestate come contro, con usuf. vital a Cavallo *Caterina-Aventina-Teresa* fu Giovanni, ved. ecc., come contro
Redim. 3,50 % (1934) Id. Id. Id.	239687 392112 239088 392111	4.135 — 385 — 2.135 — 881 —	Bosso Giacomo } Bosso Teresa } di Valentino, minori ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Intestate come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente
Id. Id.	195005 203673	420 — 420 —	Mazzari Ada fu Dante moglie di Gerardi Ariosto con usuf. ad Arcagni *Dirce* fu Francesco, nubile dom a Parma.	Intestate come contro; con usuf. ad Arcagni *Dircea* fu Francesco, nubile, dom. a Parma.
Id. Id. Id. Id. Id. Id.	195006 203670 195008 203664 195005 203667	420 — 420 — 420 — 420 — 420 — 420 —	Mazzari Dantea } Mazzari Liduino } Mazzari Annita } fu Dante, nubile nubile domiciliati a Milano, con usuf. come la precedente.	Intestate come contro e con usuf. come la precedente.
Id.	[illegible]24167	35 —	Spigno *Antonietta* fu Nicola, moglie di Dolmetta Vincenzo, dom a Taggia (Imperia).	Spigno *Maria-Antonia* fu Nicola, moglie ecc. come contro
Id.	146480	385 —	Valori Giuseppe fu Lorenzo, dom. a Moncalieri (Torino); con usuf vital a Bertero *Margherita* fu Giuseppe, ved. di Valori Lorenzo, dom. a Moncalieri (Torino).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Bertero *Maria-Margherita* fu Giuseppa, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 gennaio 1936 Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(212)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.